

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 358)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959 (V. Stampato n. 533)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 GENNAIO 1959

**Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le aziende concessionarie di ferrovie**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La tassa erariale stabilita dall'articolo 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocità ordinaria, è applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le Aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.